

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale norme (atto n. 379);

udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1°, 15 e 16 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione del 15 marzo 2017;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola « studente » siano premesse le seguenti: « studentessa e »;

2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: « 01. Ai fini dell'as-

solgimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.;

3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane; »;

4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) siano premesse le seguenti parole: « industria e ». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;

5) all'articolo 3, al comma 3, le parole « Ministero della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute »;

6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8. »;

7) all'articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. »;

8) all'articolo 3, comma 5, le parole da « assegnate » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « a livello di ambito territoriale. »;

9) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole « Il biennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

10) all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole « primo biennio », siano sostituite dalle seguenti: « le azioni didattiche formative ed educative »;

11) all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. »;

12) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole « Il triennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

13) all'articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche

che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. »;

14) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole « Il quinto anno », siano aggiunte le seguenti: « dell'istruzione professionale »;

15) all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche », siano sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio ». Conseguentemente sia modificato il medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;

16) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; »;

17) all'articolo 5, comma 1, lettera f), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. »;

18) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; »;

19) all'articolo 6, sia soppresso il comma 2;

20) l'articolo 7, sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 7.

(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la « Rete nazionale delle scuole professionali », di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. »;

21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni. »;

22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. »;

23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole « non è automatico ma » siano soppresse;

24) all'articolo 8, comma 5, le parole « del biennio », siano sostituite dalle seguenti: « dei primi tre anni »;

25) all'articolo 8, il comma 6 (*erroneamente numerato comma 5 nel testo*)

originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: « 6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. »;

26) all'articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;

27) all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

28) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai maggiori

oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

29) all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: « 1-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. »;

30) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

31) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

32) all'articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:

« 2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;

c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;

d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
CENTEMERO E ALTRI**

La VII Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni;

considerato che il decreto si propone di razionalizzare il rapporto tra istruzione e formazione professionale nel senso di definire maggiormente l'identità dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale nonché di evitare la sovrapposizione dei percorsi di formazione professionale con quelli di istruzione e formazione professionale (IeFP) gestita dalle regioni;

tenuto conto che gli istituti tecnici devono fornire conoscenze, capacità e competenze finalizzate allo svolgimento di professioni tecniche ed amministrative, mentre agli istituti professionali è affidata la preparazione sia teorica che pratica volta all'espletamento di ruoli professionali qualificati in settori produttivi di interesse nazionale;

valutato che i percorsi di IeFP, siano essi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale sono si propongono di sviluppare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e offrono l'opportunità di assolvere al diritto/dovere di istruzione e formazione;

considerato che l'istruzione professionale statale risponde a paradigmi orga-

nizzativi metodologici orientati coerentemente all'affermazione centrale della scuola nella società della conoscenza mentre l'IeFp ha il suo focus nella formazione ai mestieri e risponde al fabbisogno del mercato del lavoro e quindi alle dinamiche territoriali imprenditoriali ed economiche;

considerato che l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale seppur nei limiti dei principi generali dettati dallo Stato in materia di istruzione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto all'istruzione e formazione professionale;

ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:

1) All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta la lettera *n*) servizi alla persona: operatore del benessere;

2) All'articolo 3, comma 3, siano aggiunto alla fine del comma « nonché le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;

3) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole « biennio » siano inserite le parole « dell'istruzione professionale »;

4) Nell'articolo 4, comma 2, le parole « possono articolare la classe per

gruppi» siano sostituite dalle seguenti: «declinati secondo il criterio della flessibilità»;

5) All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «triennio» siano inserite le parole «dell'istruzione professionale»;

6) All'articolo 4, dopo il comma 3, siano inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter* e sia abrogato il comma 2 dell'articolo 6:

3-*bis*. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, all'offerta di Istruzione Professionale può, nel rispetto della programmazione regionale, essere affiancata l'offerta di percorsi di IeFP per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 226/05 nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare la coerenza dei percorsi, la loro durata e le relative modalità di attuazione da valutare in relazione agli esiti di apprendimento sul lavoro e sugli esiti occupazionali.

3-*ter*. Nel rispetto delle competenze costituzionali riconosciute alle Regioni, l'offerta di IeFP di cui al precedente comma è articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.

7) All'articolo 4, il comma 4 sia riformulato come segue: «il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di stato. Questo stesso anno può essere strutturato quale quinto anni del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica

superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 107/2015;

8) All'articolo 4 il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico e di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di:

sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente;

facilitare il contatto con il tessuto imprenditoriale per la realizzazione di attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale;

garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale;

assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi;

9) All'articolo 5, comma 1, lettera f) siano aggiunte in fine le parole quadriennali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

10) All'articolo 6 sia soppresso il comma 2;

11) L'articolo 7 sia sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della

loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. La Rete partecipa alla « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per:

a) L'aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali;

b) La costituzione della Rete nazionale delle scuole professionali;

c) L'accreditamento dei soggetti che partecipano alla rete nazionale delle scuole professionali

12) All'articolo 8, sia anteposto al comma 1 il seguente comma: « I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;

13) All'articolo 8, comma 4, dopo le parole « Il passaggio » siano sostituite le

parole « non è automatico ma tiene conto » con le seguenti « deve tener conto »;

14) All'articolo 8, comma 5, sia sostituita la parola « biennio » con « triennio »;

15) All'articolo 8, comma 6, siano sostituite le parole « presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7 » con le seguenti: « sia presso le Istituzioni scolastiche che presso le Istituzioni formative »;

16) All'articolo 11 sia inserito dopo il comma 2, il seguente comma. « Gli standard formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, sono ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Provvedendo anche a una semplificazione dell'iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale;

17) All'articolo 12 sia inserito alla fine del comma 1 il seguente periodo: « Sono previsti specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compreso quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione e formazione professionali previsti dalle Regioni;

18) Dopo l'articolo 13 sia inserito il seguente:

« ARTICOLO 14 (*Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale*). 1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale garantendo a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei

livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Al fine di assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione professionale e i livelli essenziali delle prestazioni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorre al finanziamento del biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del sistema di formazione.

3. a decorrere dall'anno 2017 le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d. lgs. 226 del 2005, sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: per il 75 per cento sulla base del numero degli studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005; per il restante 25 per cento sulla base del nu-

mero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d. lgs. 226/ del 2005;

4. ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del d. lgs 81 del 2015, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 183 del 2014 e del d. lgs. 77 del 2005,

esprime

PARERE CONTRARIO

Centemero, Palmieri.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
GIANCARLO GIORDANO E ALTRI**

La VII Commissione, esaminato l'atto n. 379, premesso che:

lo schema di decreto in esame, AG 379, recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;

la Legge 13 Luglio 2015, n.107, cosiddetta Buona Scuola, in alcuni punti sembra confondere l'alternanza con l'apprendistato e con la formazione continua dei lavoratori. L'alternanza, che pone in relazione due essenziali aspetti della vita di ciascuna e di ciascuno – l'istruzione e l'attività lavorativa – deve riguardare tutti i percorsi formativi, superando la tradizionale dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, fra licei e istituti tecnici e professionali;

gli Istituti professionali hanno compiuto esperienze innovative assai valide, a partire dal Progetto 92, e costituiscono oggi una parte significativa del sistema d'istruzione che non è opportuno snaturare e devolvere alla formazione regionale;

il decreto destituisce la filiera tecnico professionale introdotta dall'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 7/2007;

il provvedimento, inoltre, risulta totalmente sostitutivo dell'attuale regola-

mento di riordino in materia, del quale infatti si prevede l'abrogazione all'articolo 13, comma 1 (decreto del Presidente della Repubblica 87/10);

all'articolo 4 viene modificato l'impianto ordinamentale dei percorsi dell'istruzione professionale, passando da due bienni più quinto anno a un primo biennio, cui seguono tre distinte annualità;

viene altresì abrogata la norma sugli organici raccordi con l'istruzione e formazione professionale prevista sempre dal citato decreto-legge 7/2007, dovendo avere i percorsi dell'istruzione professionale un'identità chiaramente distinta dall'IeFP;

si supera il regime sussidiario mediante il quale è possibile per gli istituti professionali erogare anche i percorsi di qualifica dell'IeFP;

il presente decreto rende inoltre inefficace l'accordo del 16 dicembre 2010 concernente « Linee guida, (...) riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale »;

Viene disposta la marginalizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare attraverso l'istituzione classi terze separate rispetto al percorso quinquennale;

All'articolo 3 vengono individuati una serie di indirizzi di studio, alcuni dei quali

di nuova istituzione, senza che tali scelte vengano supportate da precise motivazioni;

Il Decreto interviene relegando i percorsi IeFP, di esclusiva competenza regionale, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche (se, ovviamente, previsti nella programmazione dell'offerta formativa regionale), esponendo il provvedimento a evidenti rischi di contenzioso costituzionale da parte delle Regioni: un contenzioso che, se attivato e vincente, avrebbe come conseguenza inevitabile la definitiva impossibilità da parte degli istituti professionali di erogare i percorsi IeFP;

Viene proposta un'idea del secondo ciclo del sistema educativo fortemente parcellizzata, in cui gli studenti vengono suddivisi e incanalati in tempi sempre più precoci;

La conferma di cui all'articolo 5 relativa alla possibilità di avviare l'apprendistato già a partire dai 15 anni introduce inoltre una precanalizzazione al lavoro, non potendo configurarsi l'apprendistato come una esigenza formativa degli studenti: esso è. Invece, una troppo precoce immissione nel mondo del lavoro senza tutela;

Il monte ore viene inoltre ridotto, introducendo un meccanismo di classificazione gerarchica tra materie di ordine generale e materie di indirizzo;

L'istruzione professionale viene configurata come corpo separato dal sistema scolastico, essendo creata all'articolo 7 la Rete nazionale delle Scuole professionali;

I percorsi di studio risultando indirizzati a un fine aziendalistico di cui mal si comprendono gli sbocchi professionali;

L'istruzione e la formazione professionale devono, indubbiamente, essere riformate, anche affinché non rappresentino un'alternativa al sistema d'istruzione per l'assolvimento dell'obbligo: molte volte, infatti, la scelta di iscriversi all'istruzione professionale è infatti una scelta di censo;

la formazione superiore – per la quale gli obiettivi dell'Europa 2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali, con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere a conseguire un titolo post-secondario – deve dunque essere sostenuta da un adeguato sistema di borse di studio, con una riforma dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), che ne aumenti la platea dei beneficiari. Nell'ambito di questo sistema deve essere costruita una politica dell'istruzione e della formazione fondata su un diverso rapporto con il mondo del lavoro;

La scuola, in particolare, deve aprire le sue porte alla realtà che la circonda e assumere stabilmente il valore pedagogico del lavoro;

Sarebbe stato in tal senso utile un percorso di ascolto e collaborazione, in grado di attuare una riforma che non portasse a un processo di descolarizzazione o a un abbassamento dei livelli di istruzione. Andava inoltre prevista una dotazione organica di docenti e personale ATA in grado di garantire la costituzione di classi con non più di 20-22 alunni nonché le attività laboratoriali;

Sarebbe stato inoltre opportuno prevedere adeguate risorse per il potenziamento e la messa in sicurezza di laboratori e strumenti, spesso obsoleti e inutilizzabili;

La possibilità di cui al comma 2 dell'articolo 4 di articolare la classe per gruppi in base al livello di conoscenza rischia di creare nuovi ghetti mortificanti per gli studenti, oltre a non essere comprensibile la sua utilità per il miglioramento del sistema;

Devono essere eliminati gli attuali, inutili duplicati, garantendo in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di « stage »;

la formazione professionale regionale deve assumere con più chiarezza e flessibilità il ruolo di raccordo con il mondo del lavoro al termine delle fasi sia del percorso scolastico che di quello universitario, aprendo la propria offerta anche a coloro che, già inseriti nel mondo del lavoro,

necessitano di riconvertire le proprie competenze;

esprime

PARERE CONTRARIO

Giancarlo Giordano, Pannarale.